

NUOVI SCENARI, NUOVI STRUMENTI PER L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI MARINE & AVIATION

DRONI CIVILI: OPPORTUNITA' E RISCHI. RECENTI SVILUPPI NORMATIVI, FUTURE RESPONSABILITA' E STRUMENTI ASSICURATIVI

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019
ANIA - MILANO

Anna Masutti

Convenzione di Chicago e Regolamento EASA e atti attuativi

- L'articolo 8 della Convenzione di Chicago del 1944 non consente ai droni il sorvolo degli spazi aerei degli Stati Membri in assenza di una “***special authorization***” da parte dello Stato sorvolato.
- L'Unione Europea ha adottato misure per offrire soluzioni pratiche riguardanti le operazioni degli UAS: Regolamento n. 1139/2018.
- Il Regolamento n. 1139/2018 prevede la possibilità sia per gli operatori comunitari sia per quelli provenienti da paesi terzi di svolgere operazioni nell'UE. Le regole per consentire tale possibilità saranno decise dalla Commissione europea.
- Commission Implementing Regulation (EU) .../...of XXX on the rules and procedures for the operation of unmanned aircraft (2019) and its **Annex**.

Convenzione di Chicago e Regolamento EASA

- Il Regolamento EASA consentirà ai droni di volare nello spazio aereo comune europeo a condizione che:
 - i. l'operatore di un drone sia responsabile della sicurezza delle operazioni da lui effettuate;
 - ii. l'operatore sia registrato (ad esclusione della open category) nello Stato Membro di residenza o dove ha il principale centro di attività;
 - iii. l'operatore sia registrato solo in uno Stato Membro.

Le categorie di droni

Article 3, Commission Implementing Regulation (EU)

Categories of UAS operations

UAS operations shall be performed in: a) 'open', b) 'specific' or c) 'certified':

(a) UAS operations in the '**open**' category shall **not be subject to any prior operational authorisation, nor to an operational declaration by the UAS operator before the operation takes place;**

(b) UAS operations in the '**specific**' category shall require an operational authorisation issued by the competent authority (*dopo che ENAC avrà valutato il risk assessment sulle misure di sicurezza e prevenzione dei rischi proposte dall'operatore*) or a declaration to be made by a UAS operator;

(c) UAS operations in the '**certified**' category shall require the certification of the UAS pursuant to Regulation (EU) .../... [DA] and the certification of the operator and, where applicable, the licensing of the remote pilot.

Le categorie di droni

Requisiti delle 3 diverse categorie:

1. **Open:** meno di 25 kg, sorvolo nei 120 m dal suolo; se il sorvolo si effettua sopra strutture di altezza superiore ai 105 m il drone potrà sorvolarle di soli 15 m in modo da mantenere i 120 m dal suolo (**Open A**); il drone non deve sorvolare luoghi affollati (**Open A1+A2**); età minima: 16 anni; no limiti per meno di 25 kg;
2. **Specific:** droni utilizzati in tipi di operazioni che presentano un **rischio più elevato** e per le quali dovrebbe essere effettuata una valutazione approfondita dei rischi per indicare quali requisiti sono necessari per garantire la sicurezza dell'operazione; richiesto il **risk assessment** comprese le misure di riduzione del rischio per la sicurezza; età minima: 16 anni;
3. **Certified:** droni che svolgono le seguenti operazioni:
 - i. sorvolo sopra assemblamenti di persone;
 - ii. trasporto di persone;
 - iii. trasporto di merci pericolose, che in caso di incidente potrebbero comportare un rischio elevato per i terzi;
 - iv. ritenute «rischiose» dall'autorità competente;Età minima: 16 anni.

Requisiti Minimi Regolamento EASA

- Gli operatori di UAS dovranno soddisfare alcuni requisiti minimi:
 - i. conoscenza delle norme nazionali e dell'Unione applicabili alle operazioni previste, in particolare in materia di sicurezza, tutela della riservatezza, protezione dei dati, responsabilità civile, assicurazione, security e protezione dell'ambiente;
 - ii. garanzia della sicurezza delle operazioni e della distanza di separazione tra gli aeromobili senza equipaggio e le persone a terra ovvero gli altri utenti dello spazio aereo;
 - iii. conoscenza delle istruzioni operative fornite dal produttore, dell'utilizzo sicuro e rispettoso dell'ambiente degli aeromobili senza equipaggio nello spazio aereo e di tutte le pertinenti funzionalità degli aeromobili senza equipaggio, come le regole dell'aria applicabili e le procedure ATM/ANS.

Requisiti Minimi per la CERTIFIED category

- Obbligo di registrazione per: a) droni (design) soggetti a certificazione; b) operatori le cui operazioni possono presentare un rischio per la sicurezza, la protezione dei dati personali o dell'ambiente.
- Dati richiesti per la registrazione degli operatori: i) nome e data di nascita/numero identificativo; ii) indirizzo dell'operatore; iii) indirizzo e-mail e numero di telefono; iv) **un numero di polizza assicurativa del drone**, se richiesto dalla legislazione dell'Unione o nazionale; ecc...

La libera circolazione dei droni in ambito comunitario sarà pertanto consentita:

- per la '*specific category*' a fronte dell'esibizione dell'autorizzazione ricevuta dall'autorità dell'aviazione civile; indicazione dei luoghi che si intendono sorvolare e esibizione di un piano di riduzione del rischio;
- con riguardo alla '*certified category*' verrà richiesto il certificato di aeronavigabilità, la licenza di pilotaggio e dell'operatore. Questo, al fine di consentire il riconoscimento reciproco di tali documenti tra paesi comunitari.

Sorvolo dei paesi extra-UE:

- il manuale RPAS ICAO 2015 detta i requisiti per i droni appartenenti alla '*certified category*' (tecnici, di sicurezza e amministrativi) per poter ottenere la specifica autorizzazione richiesta dall'art. 8 della Convenzione di Chicago per il sorvolo → (il manuale attualmente non è in vigore) *.

* L'ICAO non contempla la possibilità di applicare le norme richieste per il sorvolo in paesi europei o extra-UE a droni appartenenti alle categorie '*open*' e '*specific*'. Infatti, i piccoli droni rientranti nella '*open category*' e nella '*specific category*' non sono rilevanti ai sensi delle International Flight Rules (IFR), riguardanti la navigazione aerea su scala globale, a causa dei loro limiti strutturali.

ICAO, Manual on RPAS, 1 ed., 2015 Voli extra-UE

Possibilità di concludere accordi bilaterali tra Paesi extra-UE o tra un Paese UE e uno non UE

- Il paragrafo 3.2.2 del RPAS Manual (DOC 10019) dell'ICAO specifica:

“In order to facilitate the practical implementation and execution of the special authorization process, States may agree mutually upon simpler procedures through bilateral or multilateral agreements or arrangements for the operation of specific RPA or categories of RPA. This will reduce the workload on RPAS operators and the State authorities. The same objective may be reached through regulatory measures at regional levels.”

Responsabilità civile e coperture assicurative

Al pari delle norme tecniche e di sicurezza attualmente si rileva

la mancanza di:

- un quadro regolatorio uniforme per disciplinare la responsabilità dell'operatore per danni a cose o persone sulla superficie;
- una disciplina obbligatoria uniforme a copertura della responsabilità civile degli operatori di velivoli senza pilota.


la necessità di:

- individuare adeguate polizze assicurative della responsabilità civile da prodotto difettoso; occorre tener conto della più recente giurisprudenza che ha ravvisato casi di *product liability* per: a) omessa adozione delle più recenti tecnologie capaci di evitare il danno; b) inadeguatezza della formazione degli operatori (*duty to train*).
- chiarire se le nuove norme a protezione della privacy - Reg. 679/2016 (GDPR) - possano trovare applicazione nell'impiego degli UAS. Il W29 ha suggerito l'adozione di una *soft law (code of conduct)* per l'industria manifatturiera, per rendere consapevoli gli utilizzatori delle possibili violazioni della privacy nell'utilizzo dei droni, introducendo meccanismi tecnologici finalizzati a limitarne l'uso improprio.

Conclusioni

- La Commissione Europea dovrà adottare norme comuni per consentire l'utilizzo dei droni nello spazio aereo comune con particolare riguardo alla emissione del certificato di aeronavigabilità, della licenza di pilota remoto e della certificazione dell'organizzazione dell'operatore.
- Occorrerà arrivare al 'riconoscimento reciproco' dei certificati, delle autorizzazioni affinché il principio della libera circolazione nel mercato europeo trovi applicazione.
- Per i voli extra-UE dovrà trovare applicazione il manuale ICAO 2015.
- l'Europa sarà chiamata ad adottare norme finalizzate a disciplinare la responsabilità civile, i relativi obblighi assicurativi e di protezione della privacy.

Nel libro '*International Regulation of Non-Military Drones*' sono contenuti numerosi spunti e suggerimenti per arrivare ad una regolamentazione armonizzata e completa per la libera circolazione dei droni nello spazio aereo comune europeo.



Grazie!